

## **TRASPARENZA IMPRESE – LEGGE 124/2017 (ARTICOLO 1, COMMI DA 125 A 129) & ss.mm.ii.**

In materia di “trasparenza imprese”, con la LEGGE 124/2017 (articolo 1, commi da 125 a 129) è stato disposto l’obbligo di pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, dell’elenco degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente. Tale obbligo è in vigore a decorrere dal periodo imposta 2019, relativamente ai benefici ricevuti a partire dal 01/01/2018.

**Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€.** Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia ma complessivamente superano detto importo, tutti sono soggetti all’obbligo pubblicitario. **Se, invece, i singoli aiuti inferiori a 10.000€, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione per nessuno di questi.**

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati). Pertanto, andranno considerati, ad es. per l’anno 2021: aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2021;

Sono soggetti all’obbligo i seguenti **aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi o aiuti in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva o risarcitoria** (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

**Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.**

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione **nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.**

A tal proposito, si ritiene che i **“Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria COVID19 non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017, in quanto, si di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale poichè concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, e pertanto non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo.** Inoltre, per questi contributi è già prevista l’iscrizione automatica al “Registro nazionale degli aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente “pubblicizzati”.

## **Contributi Enti pubblici Animalenta società cooperativa**

### **Comune di Bari**

5.178,39 euro “Contributo attività nel Comune di Bari anno 2020”  
determina contributo 12/2020, erogato 2/2021.

### **Regione Puglia**

14.999,00 euro “Programma straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo”  
D.D. 670 del 28/12/2020 di cui erogato 8.946,12 euro il 23/12/2021